



Comune di Bagnone
Provincia di Massa - Carrara

AGGIORNAMENTO ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con il quale è stata disposta l'istituzione, presso la cancelleria di ciascuna Corte d'Appello, di un albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale;

Viste le circolari emanate dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali - Direzione centrale per i servizi elettorali;

INVITA

gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, disponibili a svolgere le funzioni di **presidente** di seggio elettorale a presentare domanda di iscrizione nell'apposito **ALBO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE** entro il **31 OTTOBRE 2026**.

Non occorre presentare domanda se si è già iscritti all'albo.

DOMANDA

Il modulo è scaricabile sul sito internet del Comune o ritirabile presso l'Ufficio Elettorale sito in Piazza Marconi n. 7 (tel. 0187.427826) ove è possibile rivolgersi per ogni altra informazione in merito.

REQUISITI DI IDONEITA':

- essere elettore del Comune;
- essere in possesso almeno del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

SONO ESCLUSI per legge (*art.38 D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 ed art.23 D.P.R. 16 maggio 1960, n.570*):

- i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti alle Forze Armate in servizio (con eccezione dei militari di leva che svolgono il servizio civile);

- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

SONO ESCLUSI, inoltre (*art.9 L. 120/1999*):

- coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo;
- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.361.

